



COMUNE DI CASTEL D'AIANO

(Provincia di Bologna)

DELIBERAZIONE

C O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELCONSIGLIO COMUNALE N. 14

Adunanza Straordinaria di Prima Convocazione

Oggetto: **DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - PER L'ANNO 2012**

Addì **TREDICI GIUGNO DUEMILADODICI**, alle ore **20:30** nella sala Consigliare del Municipio.

Con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto comunale, è stata convocata la seduta del Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

1)	ARGENTIERI SALVATORE	Presente
2)	NALDI SILVIA	Presente
3)	BUTI CARLO	Presente
4)	FICHI SILVANO	Presente
5)	BAZZIGOTTI DAVIDE	Presente
6)	SANTORO MONICA	Presente
7)	LEONI CLAUDIO	Presente
8)	MAZZA GIANCARLO	Presente
9)	VITALI PAOLO	Presente
10)	VITALI GIORGIO	Presente
11)	VENTURI GUIDO	Presente
12)	BONDI BRUNETTA	Presente
13)	GUIDOTTI ROSSANO	Presente

Partecipa il **Segretario Comunale Franca Leonardi** di questo Comune che redige il verbale.

Il **Dott. Argentieri Salvatore** in qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e, riscontrata la presenza del numero legale dei componenti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

CC n. 14 del 13/06/2012

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ascoltata la relazione tecnica del Segretario Generale dr.ssa Franca Leonardi sul tema in oggetto, nonché recepito l'intervento esaustivo del Sig. Sindaco che illustra i criteri secondo i quali si è mossa l'Amministrazione Comunale nell'approvare la proposta fiscale locale.

Tale manovra concorre al pareggio del bilancio.

Nello specifico, le aliquote di Castel d'Aiano si collocano in una fascia intermedia nell'ambito delle analoghe politiche di Comuni montani.

C'è stato un costante e proficuo confronto tra Sindaci, in sede di Comunità Montana, per condividere punti di vista ed eventuali soluzioni.

Entro settembre occorrerà rivedere "l'impianto IMU" alla luce del gettito di questi primi mesi (luglio/agosto) e di chiarimenti normativi del Ministero su parecchi aspetti della Legge che, ancora oggi, nonostante una Circolare già pubblicata, rimangono controversi.

Il Capogruppo di Opposizione Sig. Giorgio Vitali conferma che oggi, stante la crisi e la caotica normativa da applicare, è estremamente difficile amministrare i Comuni.

Si nutrono, perciò, forti perplessità su tanti temi che, per noi della Montagna, costituiscono fonte di grande apprensione.

Votare contro la presente delibera sarebbe ingiusto e incoerente, visto il quadro di riferimento normativo e fiscale cui hanno fatto riferimento Sindaco e Segretario.

Si spera che le stime elaborate dagli uffici siano attendibili e ci si augura, senza strumentalità, che l'Amministrazione possa migliorare tra qualche mese la manovra IMU che si va approvare tra molte indeterminazioni.

Il Sig. Sindaco dr. Argentieri apprezza lo spirito di critica costruttiva che ha animato l'intervento dell'Opposizione e si impegna ad agevolare al massimo una definizione favorevole del problema e dei fabbricati strumentali rurali.

Chiude gli interventi il Consigliere ed Assessore al Turismo Sig. Fichi, che, in quanto Assessore, si dice molto preoccupato dell'esito di questa nuova imposta sulle aziende locali che vivono di turismo e sul relativo indotto commerciale;

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recanti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, che sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati e l'imposta comunale sugli immobili;

VISTO l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 che dispone l'anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012 con sua applicazione fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs.23/2011, in quanto compatibili, e alle disposizioni del medesimo art.13 del D.L.201/11;

VISTO il D.L.16/2012 convertito con modificazioni con la legge 26 aprile 2012 n. 44 che apporta ulteriori modifiche ed integrazioni al D.Lgs.23/11 e al D.L.201/2011 in materia di Imposta Municipale Propria;

VISTI:

- l'articolo 151 comma 1 del citato D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267, che dispone: "Gli enti locali

deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo,... Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze"

- l'articolo 53 comma 16 L. 23/12/2000, n. 388, che dispone: "Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione

del bilancio di previsione.";

- l'articolo 1, comma, 169, della L. 27/12/2006 n. 296 dispone:" Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali

per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

- l'art. 29, comma 16-quinquies, del DL. 29/12/2011 n. 216 convertito nella L. 24/02/2012 n.

14, con il quale è stato prorogato al 30 giugno 2012 il termine legale per approvare i bilanci

comunali di previsione;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% (4 per mille) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- aliquota dello 0,76% (7,6 per mille) per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni (massimo n. 8 figli) dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 600,00 cumulabili, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);
 - 3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, l'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), concede ai comuni facoltà di manovra, ed in particolare:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli immobili diversi dall'abitazione principale sino a 0,3 punti percentuali (comma 6);
- b) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7);

- c) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9);
- d) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori (comma 9 bis);
- e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
 - 1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);
 - 2) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

Ricordato che:

- a) il gettito dell'imposta municipale propria derivante da tutti i cespiti imponibili diversi dall'abitazione principale ad aliquote di base è riservato per il 50% allo Stato;
- b) tutte le variazioni di aliquote e/o di detrazioni d'imposta eventualmente stabilite dal Comune NON SI APPLICANO alla quota di imposta riservata allo Stato;

Richiamato l'articolo 13, comma 12-bis, terzo e quarto periodo del decreto legge n. 201 del 2011 (L. n. 214/2011), in base al quale per l'anno 2012:

- i comuni iscrivono in bilancio il gettito dell'IMU in base agli importi stimati dal MEF;
- l'accertamento del gettito IMU convenzionale, così come le assegnazioni a titolo di Fondo Sperimentale di Riequilibrio o di trasferimenti statali, sono rivisti sulla base dei dati aggiornati fermo restando che, in ogni caso, l'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale non viene riconosciuta dallo Stato;

Visto l'articolo 5, comma 1, dell'accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali in data 1° marzo 2012 in base al quale "Gli importi attribuiti per l'anno 2012 a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio, fermo restando l'ammontare complessivo del fondo stesso, sono soggetti a revisione in relazione alla variazione delle detrazioni sul fondo di cui all'articolo 13, comma 17, ed all'articolo 28, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro il mese di luglio, in base a tutti i dati disponibili aggiornati, in particolare all'esito dei pagamenti dell'acconto tramite il modello F24, verrà effettuata la revisione della ripartizione delle assegnazioni, al fine di assicurare la rettifica degli eventuali scostamenti tra gettiti stimati dell'imposta municipale propria e gettiti effettivamente realizzati alla luce dei dati relativi ai pagamenti in acconto";

Atteso che il clima di estrema incertezza che circonda gli effetti finanziari dell'IMU e i rischi che l'introduzione di questo nuovo tributo comporti una riduzione di risorse a favore dei comuni, a fronte di un aumento della pressione fiscale a carico dei contribuenti, rendono alquanto difficoltoso ed estremamente azzardato ipotizzare una riduzione delle aliquote di base previste per legge;

Ritenuto di:

- mantenere l'aliquota di base (0,76% - 7,60 per mille) per gli immobili accatastati in categoria D10;
 - apportare, per gli altri immobili, per l'anno 2012 le seguenti variazioni alle aliquote di base dell'imposta municipale propria:
 - maggiorazione delle aliquote per i fabbricati diversi dall'abitazione principale dello 0,19% (1,9 per mille) ;
 - maggiorazione delle aliquote per i fabbricati adibiti ad abitazione principale dello 0,1% (1 per mille);
 - maggiorazione delle aliquote per le aree fabbricabili dello 0,19% (1,9 per mille) ;
- prevedendo che qualora fosse disposto, con apposita modifica normativa, l'incremento delle aliquote di base attualmente vigenti in base all'art.13 D.L.201/11, detto aumento sarà automaticamente sommato alle aliquote qui deliberate al fine di mantenere inalterato il gettito dell'imposta di competenza comunale
- mantenere le misure delle detrazioni per abitazione principale previste dalla norma statale

Ricordato che l'articolo 13, comma 12-bis, del decreto legge 201 del 2011 (L. n. 214/2011), introdotto dall'articolo 4, comma 5, lettera i), del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (conv. in legge 26 aprile 2012, n. 44), concede ai comuni la possibilità di approvare o modificare entro il 30 settembre 2012 il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alle detrazioni del tributo, sulla base dei dati aggiornati del gettito dell'IMU conseguito in sede di acconto

Considerato che il gettito dell'IMU alle aliquote così stabilite assomma ad un importo di €. 1.392.000,00 di cui €. 516.000,00 di competenza dello stato e €. 876.000,00 di competenza del comune;

Visto il regolamento comunale per l'applicazione dell'Imu approvato con delibera di C.C. n. 13 del 13/06/2012;

VISTO l'art. 13 comma 15 del citato D.L. n. 201/2011, ai sensi del quale a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

ACQUISITI i pareri favorevoli tecnico e di conformità sulla proposta di deliberazione in oggetto,

Con i seguenti voti: presenti componenti consiliari n.11 ; votanti n.7, astenuti n.4 (quattro) i signori Giorgio Vitali, Venturi, Bondi, Guidotti - favorevoli n. 7, contrari 0,

DELIBERA

1) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria IMU anno 2012:

- mantenere l'aliquota di base (0,76% - 7,60 per mille) per gli immobili accatastati in categoria D10;
- apportare, per gli altri immobili le seguenti variazioni alle aliquote di base:

- maggiorazione delle aliquote per i fabbricati diversi dall'abitazione principale dello 0,19% (1,9 per mille) ;
- maggiorazione delle aliquote per i fabbricati adibiti ad abitazione principale dello 0,1% (1 per mille);
- maggiorazione delle aliquote per le aree fabbricabili dello 0,19% (1,9 per mille) ;

prevedendo che qualora fosse disposto, con apposita modifica normativa, l'incremento delle aliquote di base attualmente vigenti in base all'art.13 D.L.201/11, detto aumento sarà automaticamente sommato alle aliquote qui deliberate al fine di mantenere inalterato il gettito dell'imposta di competenza comunale.

2) di stabilire che:

- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

- per l'anno 2012 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 600;

3) di stimare in €. 1.392.000,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate di cui €. 516.000,00 di competenza dello stato e €. 876.000,00 di competenza del comune;

4) di dare atto che le variazioni e le conseguenti aliquote e detrazioni fissate ai punti 1) e 2) potranno essere modificate sulla base dei dati aggiornati del gettito, in forza di quanto disposto dall'articolo 13, comma 12-*bis*, quinto e sesto periodo del decreto legge n. 201/2011 (L. n. 214/2011), al fine di assicurare l'ammontare del gettito complessivo dell'imposta previsto per l'anno 2012;

5) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

Ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs 267/2000 , con separata successiva votazione, svoltasi a scrutinio palese, che ha dato il seguente esito: presenti componenti consiliari n.11 – votanti n. 11 - favorevoli 11 – contrari 0 - astenuti 0, la deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to ARGENTIERI SALVATORE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA LEONARDI FRANCA

Il SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per 15 gg consecutivi

dal 27/06/2012 al 12/07/2012

La presente deliberazione è copia conforme conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA LEONARDI FRANCA

La deliberazione è divenuta esecutiva in data 13/06/2012 ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/200;

La deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA LEONARDI FRANCA



COMUNE DI CASTEL D'AIANO

Provincia di Bologna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 13/06/2012

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Si esprime parere favorevole

Lì, 23/05/2012

F.to Il Responsabile del Servizio Ronchetti Giuliana

Si esprime parere contrario per i seguenti motivi

Lì, _____

F.to Il Responsabile del Servizio

PARERE DI CONFORMITA' NORMATIVA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Ex art. 21, 2° comma, del Regolamento degli Uffici e Servizi.

Si esprime parere favorevole

Lì, 27/06/2012

Il Segretario Comunale dott.ssa Leonardi Franca

Si esprime parere contrario per i seguenti motivi

Lì, _____

Il Segretario Comunale dott.ssa Leonardi Franca